

# STATUTO

## DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

### ART. 1

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 legge 8.6.1990 n. 142, come modificato dall'art. 12 legge 23.12.1992 n. 498 e del D.P.R. 16.9.1996 N. 533, la Società per azioni denominata "IDRO – TIGULLIO S.p.A."

### ART. 2

La società ha sede nel Comune di Chiavari.

Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e sopresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

### ART. 3

La durata della società è stabilita fino al 30 giugno 2051.

Essa potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La società potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e si scioglierà ex art. 2448 n. 2) e n. 6) C.C. qualora per qualsiasi ragione venga meno la possibilità di gestione dei servizi pubblici di cui all'art. 4, primo comma lettere A) e B).

## OGGETTO – CAPITALE – AZIONI – PRESTAZIONI ACCESSORIE

### ART. 4

La Società ha per oggetto le attività di gestione nell'ambito del Comune di Chiavari e comunque nel territorio del Levante Ligure, di servizi pubblici di:

- A) captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, industriali e agricoli, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- B) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;
- C) svolgimento di servizi ed attività nell'ambito della tutela ambientale.

La Società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività istituzionali, nel settore idrico e ambientale.

In particolare la Società può:

- fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo idrico e in quello ambientale;
- fornire assistenza, consulenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- fornire servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- partecipare a e gestire direttamente interventi di bonifica ambientale;
- organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi, inerenti le attività istituzionali;
- assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere relative alle proprie attività istituzionali.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, ivi comprese la facoltà di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio fra il pubblico, ed in generale qualunque attività necessaria e utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società ha altresì per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e/o l'esercizio di altri servizi complementari o comunque connessi a quelli indicati al precedente comma.

Si intendono compresi nell'oggetto sociale:

- a) l'esercizio di altri servizi pubblici locali di cui all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000;
- b) l'assunzione di partecipazioni in società e/o altri organismi aventi fini analoghi;
- c) l'esecuzione, in genere, di qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale ed agricola, mobiliare ed immobiliare, mobiliare utile, a giudizio del Consiglio di Amministrazione al fine del conseguimento degli scopi sociali.

#### ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 979.000 (novecentosettantanovemila), ed è costituito da numero 11.000 (undicimila) azioni da 89 euro cadauna, divise nelle categorie A, B e C.

Le azioni sono nominative.

Le azioni di categoria A, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 533/96, possono essere possedute unicamente dal Comune di Chiavari, dal Comune di Leivi e da altri comuni dell'area del Tigullio. Il Comune di Chiavari non può possedere una partecipazione inferiore al quinto del capitale sociale.

Le azioni di categoria B possono essere possedute anche da soggetti privati e possono essere destinati all'azionariato diffuso ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, D.P.R. 533/96.

Esse non potranno superare il 20% del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Le azioni di categoria C non possono essere emesse in numero inferiore al 51% del numero complessivo di azioni rappresentanti la totalità del capitale sociale.

Esse possono essere possedute esclusivamente da imprenditori individuali o da società singolarmente o raggruppati per lo scopo ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.P.R. 533/96. Alle azioni di categoria C sono connesse le prestazioni accessorie di cui al successivo articolo 9.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci assunta con la maggioranza di cui all'art. 14 alle condizioni e nei termini da questa stabiliti conservando i rispettivi limiti proporzionali di ciascuna serie di azioni.

L'Assemblea degli azionisti può altresì delegare la delibera di aumenti di capitale al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti da loro intrattenuti con la società, è quello risultante dal libro soci.

I soci potranno effettuare finanziamenti nei limiti di legge.

#### ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale con preavviso non minore di 45 giorni o in altro modo stabilito di volta in volta dal Consiglio stesso.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse di due punti superiore al "prime rate ABI" in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.

La società, inoltre, potrà esercitare i propri diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

#### ART. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, terzo comma del D.P.R. 533/96, sino al 31 dicembre 2003, con riferimento alle azioni di categoria "C", sono vietati: atti di cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del (i) socio (i) privato (i) titolare (i) di azioni di categoria "C".

Decorso il termine di cui al comma precedente, il (i) socio (i) privato (i) di maggioranza titolare (i) di azioni di categoria "C" può (possono) effettuare atti di cessione di azioni di categoria "C", costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua (loro) posizione di maggioranza, a condizione che l'ente o gli enti pubblici partecipanti esprimano il loro preventivo gradimento e che il soggetto acquirente subentri in tutti gli obblighi anche convenzionali facenti carico al socio privato di maggioranza.

Nel caso di pluralità degli enti è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico ed in ogni caso del Comune di Chiavari, titolare di azioni di categoria "A".

Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato con il tramite degli amministratori delle società, indirizzata tramite raccomandata a r.r. al Presidente del Consiglio di Amministrazione e che dovrà contenere la proposta di alienazione, l'indicazione del prezzo a cui si intende vendere, le modalità di pagamento e i dati del terzo acquirente, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione.

Con la comunicazione di diniego, il Comune di Chiavari avrà facoltà di indicare un imprenditore quale acquirente alle condizioni contenute nella richiesta di gradimento.

#### ART. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società potrà emettere azioni munite di diritti diversi a norma di legge, che non diano comunque diritto di voto all'Assemblea.

I dividendi di ogni azione sono validamente pagati a norma delle legge vigenti.

Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della società.

La società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

#### ART. 9

Alle azioni di categoria "C" sono connesse le seguenti prestazioni accessorie:

attività di progettazione per interventi su reti e impianti e per la realizzazione di nuove reti e impianti;  
direzione dei lavori relativi agli interventi di cui al punto precedente, anche se non progettati dal socio;  
elaborazione di cartografie e interventi di verifica rete, utilizzando sistemi avanzati che consentano l'archiviazione dei dati su supporti EDP, la rappresentazione grafica e la simulazione del comportamento idraulico delle reti sulla base dei dati acquisiti;

organizzazione di campagne per il rilevamento delle perdite, mediante metodologie e strumentazioni appropriate;

elaborazione di programmi di risanamento delle reti definendo la priorità sulla base dei risultati conseguibili in rapporto alle risorse disponibili;

interventi specialistici di risanamento delle reti con ricorso a tecniche operative che minimizzano la demolizione del piano viario;

studio ed elaborazione di interventi organizzativi per il miglioramento della qualità del servizio;

servizio di analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua a norma delle disposizioni di legge, e certificazioni dei risultati;

addestramento, aggiornamento e riqualificazione del personale;

gestione finanziaria ed amministrativa dei contratti con l'utenza, elaborazione informatizzata dei dati, fatturazione e gestione sulla morosità.

Sulla base di esplicita richiesta della Società, e delle esigenze da essa espresse, il socio obbligato alle prestazioni di cui sopra predispone un progetto/programma adeguato, nel quale saranno evidenziati gli

obiettivi da conseguire, le attività e le risorse a ciò necessarie, le modalità e i tempi di realizzazione, il corrispettivo verso il quale lo stesso si impegna a realizzare il progetto/programma. La Società potrà esperire le opportune ricerche di mercato presso ditte individuate in accordo con il socio obbligato alle prestazioni, per verificare la convenienza dell'offerta. Il socio avrà l'obbligo di allinearsi al prezzo medio risultante da tale ricerca di mercato. In alternativa e qualora ne ravvisi l'opportunità, la Società potrà chiedere al socio di allineare la propria offerta alla migliore proposta ottenuta e, in difetto, affidarne la realizzazione al soggetto che ha formulato quest'ultima.

Per quanto non previsto si applicheranno le altre disposizioni dell'articolo 2345 del codice civile.

Le azioni cui è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori, manifestato con deliberazione assunta con la maggioranza del 70% dei suoi componenti.

La Società ha la facoltà di riacquistare o di far acquistare a terzi aventi i necessari requisiti le azioni in caso di inadempimento per qualsiasi causa delle prestazioni accessorie. Il prezzo di (ri)acquisto sarà determinato sulla base del patrimonio netto (capitale+riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato, dedotto il 10% a titolo di penale.

La facoltà di riacquisto deve essere esercitata entro 90 giorni dalla contestazione dell'inadempimento della (e) prestazione (i) accessoria (e) mediante contestuale pagamento del prezzo come sopra determinato. Le eventuali controversie sulla determinazione del prezzo saranno devolute al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 13 del presente statuto.

#### ASSEMBLEA

##### ART. 10

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, di norma nella sede della Società o, comunque, anche al di fuori di questa, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicarsi ai Soci mediante lettera raccomandata e/o telegramma anche telefonico e/o telefax e/o messaggio di posta elettronica, inviati almeno otto giorni prima della data della riunione.

Anche senza formale convocazione l'assemblea è egualmente valida qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla riunione la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

##### ART. 11

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, entro 180 giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta la legge lo richieda.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda da tanti soci che, al momento della richiesta, rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Nella domanda devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

##### ART. 12

Possono intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, o la relativa certificazione, presso la sede sociale almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da un socio o da un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c. La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'Assemblea.

Ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo stabilisca i soci possono partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione ed alla votazione sugli argomenti trattati. Di ciò si farà menzione nell'avviso che convoca l'assemblea.

#### ART. 13

L'Assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti dello statuto sociale.

#### ART. 14

L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera ai sensi degli artt. 2368 e 2369 c.c.; l'assemblea dei soci, in sede straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% del capitale sociale.

Tuttavia le deliberazioni relative alla ricostituzione del capitale sociale a seguito di perdite si considerano approvate in base alla maggioranza di legge.

#### ART. 15

Se i soci intervenuti in prima convocazione non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'art. 14, l'Assemblea si intende riconvocata nel giorno eventualmente previamente fissato per la seconda convocazione nell'avviso di convocazione e gli eventuali depositi fatti per la prima si intendono validi anche per la seconda.

In difetto, sarà provveduto con un nuovo avviso da inviarsi a norma dell'art. 10.

#### ART. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso, o in difetto, dall'Assemblea.

L'Assemblea, su designazione del suo Presidente, può nominare due scrutatori tra gli Azionisti presenti, e nomina un segretario anche non azionista, quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione. Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano, a meno che un diverso sistema di votazione, purchè non a scrutinio segreto, venga richiesto da tanti azionisti che rappresentino non meno di un quinto delle azioni presenti in assemblea.

Una volta constatata la regolare costituzione dell'assemblea la validità delle deliberazioni non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto e dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

#### ART. 17

Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'approvazione del verbale dell'Assemblea può essere da questa delegata a due o più componenti.

Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Consiglio.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ART. 18

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta.

Ai sensi dell'Art. 2449 c.c. e dell'art. 4 - comma 2 del DPR 533/1996 al Socio Comune di Chiavari compete la nomina di due amministratori.

Nel caso altri Comuni entrassero a fare parte della compagine sociale con almeno il 10% complessivo del capitale sociale, ai sensi dell'Art. 2449 c.c. e dell'art. 4 - comma 2 del DPR 533/1996 a tali Comuni compete complessivamente la nomina di un amministratore.

I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con i soli voti dei soci diversi dai Comuni di cui ai precedenti commi secondo e terzo. I Comuni che hanno nominato gli amministratori a norma dei precedenti commi secondo e terzo, non parteciperanno alla votazione.

Qualora i Comuni di cui al precedente comma terzo non provvedano entro il giorno e l'ora dell'assemblea ordinaria convocata per la nomina degli Amministratori, a nominare l'amministratore di loro spettanza in base a tale comma, anche la nomina di tale amministratore sarà fatta dall'assemblea con i voti di tutti i soci escluso solo il Comune di Chiavari.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori nominati con la procedura dei precedenti commi secondo e terzo, i soggetti che li hanno nominati provvedono a sostituirli con persona/e da essi designata e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla durata in carica degli altri amministratori.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori nominati ai sensi del precedente comma quarto, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare la nomina di altro/i amministratore/i in sua/loro sostituzione con precisazione che per tale deliberazione avranno diritto di voto solo gli amministratori nominati in forza di tale quarto comma. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea.

Quando gli Amministratori in carica, per dimissioni o per qualunque altro motivo, vengano a ridursi a meno della metà, il Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto.

#### ART. 19

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vice Presidente e nominerà un segretario, il quale potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

#### ART. 20

Il Consiglio si riunirà di norma nella sede sociale o, comunque, in qualsiasi altra sede, purché in Italia, che sarà indicata nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nei casi di

legge o, comunque, tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo reputi necessario o nel caso in cui lo richiedano almeno 2 consiglieri, che dovranno indicare le materie da porre all'ordine del giorno .

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, e/o telegramma anche telefonico e/o telefax e/o messaggio di posta elettronica, spediti tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma anche telefonico o telefax o messaggio di posta elettronica, spediti almeno 24 ore prima della riunione, al domicilio di ogni Consigliere.

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

La convocazione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla nomina dello stesso sarà convocata dal consigliere più anziano di età'.

Anche senza formale convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale e nessun membro si opponga alla discussione e deliberazione sugli argomenti proposti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche con mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

#### ART. 21

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti: in caso di parità di voti, quello del Presidente avrà prevalenza.

Tuttavia, per le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere A) e B) dell'ultimo comma dell'art. 4 dello statuto nonché di cui al successivo art. 24, come pure per le deliberazioni riguardanti la partecipazione in società costituite o già costituite, l'assunzione di nuovi servizi, la vendita e l'affitto dell'azienda sociale, è necessario il voto favorevole almeno della maggioranza del 70% dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 22

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate nel prescritto libro ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per statuto riservato all'assemblea.

#### ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ad altri suoi membri, e può nominare un Amministratore Delegato. Può altresì nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, i compiti e gli emolumenti.

All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale non potranno essere delegati i poteri di cui all'ultimo comma dell'art. 21, che sono riservati alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 25

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione può anche conferire incarichi per determinati atti o categorie di atti, ed attribuire l'uso sociale a persone estranee al Consiglio, determinandone i poteri e fissandone i compensi.

#### ART. 26

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso eventualmente stabilito dall'assemblea degli Azionisti, con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2389 2° comma cc.

### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

#### ART. 27

La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio davanti a qualsiasi magistratura spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente sarà sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La firma e la rappresentanza della società possono altresì essere conferite all'Amministratore Delegato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nei limiti della delega conferita.

### COLLEGIO SINDACALE

#### ART. 28

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere rieletti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2458 cc e dell'art. 4 D.P.R. 533/96, la nomina di un componente il collegio sindacale è riservata all'ente promotore Comune di Chiavari; in applicazione dell'art. 2460 c.c. la presidenza del Collegio Sindacale spetta al componente nominato dal Comune di Chiavari.

Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche mediante mezzi di comunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione di almeno uno dei Sindaci effettivi assicura al Collegio Sindacale l'informativa prevista dall'articolo 150, 1° comma, del D.Lgs. 58/98, con riferimento agli argomenti trattati nelle sedute medesime. In caso di assenza di tutti i Sindaci effettivi, l'informazione al Collegio si realizza mediante il tempestivo invio agli stessi del verbale della seduta.

Salvo il caso in cui il controllo contabile sia esercitato da una Società di Revisione in forza di obblighi di legge a carico della Società e il caso in cui, indipendentemente da ciò, sia stato nominato un Revisore dei Conti o una Società di Revisione, il Collegio Sindacale eserciterà il controllo contabile della Società.

Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo sarà determinato dall'Assemblea in base al minimo della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti in vigore nel tempo del loro incarico.

## BILANCIO – RIPARTO UTILI

### ART. 29

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### ART. 30

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà nei modi e nei termini di legge, alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea degli azionisti.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dagli azionisti saranno così ripartiti:

- il 5% al Fondo di riserva legale;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'eventuale assegnazione agli Azionisti in dividendo o per altre destinazioni.

### ART. 31

I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità si intendono devoluti alla società.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

### ART. 33

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Per vidimazione - Genova, 21 settembre 2004

Firmato: GIORGIO CIUCHI - ROSA VOIELLO Notaio